Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 114° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 26 maggio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 maggio 1973, n. **239**.
Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili . . . . Pag. 3691

DECRETO-LEGGE 10 maggio 1973, n. **240**.
Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nei mesi di marzo-aprile 1973 . . Pag. 3691

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. **241**.
Trasformazione in « Area » del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Valle del Basento ed approvazione del nuovo statuto . . . . . . Pag. 3699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. **242**.
Autorizzazione alla Società economica di Chiavari ad accettare una eredità . . . . Pag. 3699

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1972.
Ripartizione per qualifica e per regione del contingente del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione trasferito alle regioni a statuto ordinario Pag. 3699

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1972.
Determinazione delle modalità di recupero delle spese sostenute dallo Stato in favore di privati in occasione dei terremoti verificatisi nel febbraio e nel luglio 1971 Pag. 3701

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.
Sostituzione del segretario supplente della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico Pag. 3702

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.
Autorizzazione alla S.p.a. « ENSA » - Magazzini generali di Tortona - ad ampliare il magazzino generale esercitato in Tortona . . . . Pag. 3702

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1973.
Autorizzazione alla società « VIDE - Società fiduciaria di servizi generali e di revisione contabile S.p.a. », con sede in Brescia, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione. Pag. 3702

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1973.
Riunificazione degli uffici del registro « Affitti », « Imposta generale sull'entrata » e « Radio » di Genova Pag. 3703

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana . . . . Pag. 3703

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.
Conferma di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche. Pag. 3704

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.
Designazione della S.p.a. « La Fondiaria incendio », con sede in Firenze - in sostituzione della S.p.a. « La Fondiaria infortuni - a provvedere, per la regione Toscana, alla liquidazione dei sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » . . . . Pag. 3704

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1973.
Autorizzazione all'istituto di ingegneria sanitaria del Politecnico di Milano, ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico Pag. 3704

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1973.
Classificazione tra le provinciali di otto strade in provincia di Lecce . Pag. 3705

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1973.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973 . . . . . Pag. 3705

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1973.
Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani Pag. 3706

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1973.
Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari . . . . Pag. 3706

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Riconoscimento del Consorzio di difesa delle produzioni agricole della provincia di Firenze . . . . . . Pag. 3707

Riconoscimento del Consorzio di difesa delle produzioni intensive nella provincia di Rieti . . . . Pag. 3707

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorso . . . . Pag. 3707

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Esito di ricorsi . . . . . . Pag. 3707

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della seconda cattedra di botanica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli . . . . . Pag. 3707

Smarrimento di diploma originale di ostetrica Pag. 3707

Ministero della difesa: Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Schio. Pag. 3707

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso . Pag. 3707

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . Pag. 3708

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico. Pag. 3708

Ministero della sanità: Errata-corrige . . Pag. 3709

Regione Emilia-Romagna:

Variante al vigente piano regolatore generale relativa alla nuova zona industriale del comune di Forlì . Pag. 3709

Variante al vigente piano regolatore generale per opere di edilizia universitaria del comune di Ferrara Pag. 3709

Variante al piano di zona e al piano regolatore generale del comune di Ravenna . Pag. 3709

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sasso Marconi . . . Pag. 3709

Variante al piano regolatore generale del comune di Rimini . . . . Pag. 3709

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Casalecchio di Reno . . . . Pag. 3709

Variante al piano regolatore generale del comune di Cesena . . . . Pag. 3709

Regione Toscana:

Variante al piano regolatore generale del comune di Viareggio . . . . Pag. 3709

Variante al piano regolatore generale del comune di Castelfiorentino . . . . Pag. 3709

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorsi circoscrizionali, per esami, a consigliere nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione per il Piemonte (sei posti), Lombardia (dieci posti), Veneto (dieci posti), Emilia-Romagna (otto posti) e Sardegna (sei posti) . . . . Pag. 3710

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scultura nell'Accademia di belle arti di Roma . . . . Pag. 3713

Diario della prova pratica di officina del concorso riservato, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova. Pag. 3715

Ministero della difesa: Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero della pubblica istruzione, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste . . . . Pag. 3715

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Genova nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di assistente di stazione in prova Pag. 3716

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquantasette posti di segretario tecnico in prova . . . . Pag. 3716

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Venezia nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova. Pag. 3716

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Milano nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecento posti di assistente di stazione in prova. Pag. 3716

Cassa per il Mezzogiorno: Bando di concorso a trenta borse di studio a favore di diplomati di istituti tecnici per geometri e per periti industriali, da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno . . . . Pag. 3716

Regione Piemonte: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria . . . . Pag. 3718

Ufficio veterinario provinciale di Ancona: Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del mattatoio comunale di Ancona. Pag. 3718

Ufficio veterinario provinciale di Nuoro: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro . . . . Pag. 3719

REGIONI

Regione Emilia-Romagna:

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1973, n. **19**.
Contributi in conto pagamento interessi per mutui contratti o da contrarre dalle imprese artigiane per crediti a medio termine . . . . Pag. 3719

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 maggio 1973, n. **239**.

Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro per la grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

Art. 2.

I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio che non abbiano conseguito la predetta nomina sono considerati candidati notai agli effetti della loro eventuale nomina a coadiutori di notai in permesso di assenza.

Le funzioni di coadiutore possono essere esercitate dai dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, non oltre un quinquennio dalla dichiarazione di idoneità.

Art. 3.

Il numero dei posti messi a concorso per esame, per la nomina a notaio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 4 luglio 1970, è aumentato nella misura massima prevista dall'articolo 1 della presente legge.

I posti da assegnarsi ai notai nominati in virtù della disposizione del precedente comma sono scelti tra quelli disponibili di cui all'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

L'assegnazione è fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

Art. 4.

I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio, espletati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1952, n. 1845, ed anteriormente al concorso di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano effettivamente esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno due anni, anche a più riprese, le funzioni di coadiutore notaio a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono a loro domanda nominati notai purché non abbiano superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquantesimo anno di età e siano in possesso alla data predetta degli altri requisiti previsti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia per le sedi vacanti, secondo la graduatoria di cui al quarto comma del presente articolo.

Gli idonei di cui al precedente comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto il prescritto periodo di coadiutorato sono, a loro domanda, nominati notai ai sensi del presente articolo, a condizione che compiano il detto periodo nel termine di trenta mesi dalla data anzidetta.

Le domande devono pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esse devono essere presentate anche dagli idonei di cui al comma precedente, con riserva di documentare, nel termine previsto, i requisiti mancanti.

La graduatoria dei coadiutori aspiranti alla nomina è formata tenendo conto del voto da ciascuno di essi riportato nell'esame di concorso e, a parità di voto, del periodo di coadiutorato effettivamente svolto e degli altri requisiti generali e speciali previsti dalle vigenti leggi. Essa è approvata dal Ministro per la grazia e giustizia ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

L'assegnazione è fatta tenendo conto delle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, utilizzando i posti disponibili o che si renderanno tali a norma dell'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO-LEGGE 10 maggio 1973, n. **240**.

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nei mesi di marzo-aprile 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

(*Applicazione delle norme*)

Le provvidenze previste dai titoli I, II, III, IV e V del presente decreto-legge si applicano a tutti i comuni della regione Basilicata per le calamità atmosferiche che si sono verificate nei mesi di marzo-aprile 1973.

TITOLO I

Art. 2.

(*Interventi di pronto soccorso*)

Per provvedere alle necessità urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.

A valere sulla somma autorizzata con il comma precedente è concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario di lire 200 milioni per gli interventi urgenti di sua competenza.

Art. 3.

(*Interventi di pronto soccorso sulle strade statali*)

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

Ai fini del precedente comma del presente articolo, i capi compartimento della viabilità dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dell'art. 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia.

Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade classificate statali nel compartimento per la viabilità di Potenza è autorizzato lo stanziamento di lire 4.000 milioni.

La spesa complessiva di lire 7.000 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 4.

(*Opere pubbliche*)

E' autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1973 ed in ragione di lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 per provvedere:

a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di alloggi di proprietà comunale e degli istituti provinciali autonomi case popolari, di edifici di culto, di ospedali o di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

d) alla riparazione ed alla ricostruzione di strade comunali e provinciali, nonchè di strade non statali ancora non classificate;

e) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguiti.

Il ripristino delle opere di cui al presente articolo può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche, e alle esigenze della tecnica moderna.

Art. 5.

(*Contributi a privati*)

E' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per provvedere alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

Il ripristino può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche o alle esigenze della tecnica moderna.

Art. 6.

(*Modalità per la concessione dei contributi a privati*)

I contributi previsti dal precedente articolo per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

a) nella misura del 90%, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

b) nella misura dell'80%, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

c) nella misura del 70% negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

L'ammontare del contributo per la riparazione non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare e quello per la ricostruzione non può superare la somma di lire 8 milioni per ciascuna unità immobiliare.

I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare o degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Art. 7.

(*Domanda per la concessione dei contributi a privati*)

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate da atto notorio attestante il possesso, il numero dei vani dell'immobile

distrutto, danneggiato o abbandonato perchè dichiarato inagibile, nonchè dalla dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno o della inagibilità e dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione di bollo, ai competenti uffici del genio civile, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il computo estimativo, di cui al precedente comma, potrà anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 30 giugno 1974.

L'ufficio del genio civile competente per territorio provvede all'approvazione delle perizie e alla determinazione dell'ammontare del contributo.

Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato; nel corso dei lavori possono essere altresì corrisposti ulteriori acconti fino al 40 per cento del contributo secondo stati di avanzamento. La residua parte del contributo sarà corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile.

Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni sarà effettuato dal sindaco del comune interessato sulle somme che a tal fine saranno accreditate dalla Regione sulla base di mandati nominativi.

La concessione dell'anticipazione, prevista dal comma quarto, sarà revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga non superiore a tre mesi da concedersi, per cause eccezionali, da parte dell'ufficio del genio civile.

Art. 8.

(Dichiarazione di urgenza e indifferibilità delle opere)

I lavori da eseguire in base al presente decreto-legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 9.

(Esecuzione delle opere)

All'esecuzione delle opere indicate negli articoli 2 e 4 per le quali le funzioni amministrative siano state trasferite alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nonchè alla concessione dei contributi di cui all'art. 5 provvederà la regione Basilicata in applicazione dell'art. 13, lettera *a*), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nei limiti delle somme che saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

L'esecuzione delle opere previste negli articoli 2 e 4 per le quali è restata ferma la competenza degli organi statali ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è demandata al Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza.

Gli uffici di cui al comma 1° e 2° possono delegare l'esecuzione dei lavori previsti nell'art. 4 di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

(Consolidamento e trasferimento di abitati)

Con provvedimento del Presidente della regione Basilicata sono indicati gli abitati anche se non compresi nelle tabelle *D* ed *E* allegate alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare o da trasferire con i fondi autorizzati nel seguente comma.

Per l'attuazione delle opere previste nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni da stanziare, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1974 e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976 e 1977, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

L'impegno di spesa sullo stanziamento di cui al precedente comma potrà anche riferirsi agli esercizi successivi a quello in cui viene assunto.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata la costruzione oltre che delle opere indicate nel primo comma dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, anche dell'acquedotto, della fognatura, delle chiese, succursali ed assimilate, e relative case canoniche, degli impianti per l'illuminazione elettrica e del cimitero.

Il piano regolatore degli abitati stessi è approvato dal Presidente della regione Basilicata in deroga alle norme della legge anzidetta.

Le opere di consolidamento e quelle necessarie per il trasferimento degli abitati di cui al primo comma del presente articolo sono eseguite dalla regione Basilicata ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Art. 11.

(Concessione del contributo ai proprietari delle abitazioni da abbandonare)

Il contributo previsto dall'art. 5 del presente decreto-legge è concesso anche ai proprietari delle abitazioni da abbandonare che abbiano ottenuto l'assegnazione dell'area nella zona di trasferimento.

Il termine per la domanda di concessione del contributo decorre dalla data della pubblicazione del decreto di cui al primo comma dell'art. 10.

Il contributo di cui al primo comma è concesso a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 10.

TITOLO II

Art. 12.

(Interventi per l'agricoltura)

Alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1 del presente decreto nel settore agricolo si provvede con il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364. La dotazione del fondo è incrementata per l'anno 1973 di lire 5.000 milioni.

La predetta somma di lire 5.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato « Fondo di solidarietà nazionale » aperto presso la Tesoreria centrale.

TITOLO III

Art. 13.

(Provvidenze per i lavoratori)

Ai comuni di cui al precedente art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-*ter*, 16, 17, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Ai fini del presente decreto:

a) la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, numero 1232, si intende riferita alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso art. 18 avverrà con la rata di febbraio 1974;

b) l'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 novembre 1973;

c) le rendite di cui all'art. 15-*ter* del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate dallo Stato con il sistema della gestione per conto.

Art. 14.

(Indennità sostitutiva trattamento integrazione salariale per il settore industria e artigianato)

Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane, sospesi o lavoranti ad orario ridotto, è corrisposta, per il periodo di effettiva sospensione o riduzione dell'attività in conseguenza delle calamità e non oltre il 31 dicembre 1973, una indennità non cumulabile con l'integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato comprese tra le 0 ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

Agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane è corrisposta, per lo stesso periodo, una indennità ragguagliabile a giornata, pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non eccedente le 200.000 lire mensili.

Dalle provvidenze di cui al presente articolo sono esclusi i dirigenti.

Al pagamento dell'indennità ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane, provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'art. 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero entro sessanta giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

Art. 15.

(Indennità sostitutiva trattamento integrazione salariale per i settori commerciale e agricolo)

L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalità anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali ed agricole, sospesi dal lavoro in dipendenza delle calamità.

Al pagamento dell'indennità spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole provvede la Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, istituita con legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 16.

(Indennità speciale ai lavoratori agricoli disoccupati)

Ai lavoratori disoccupati, iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, spetta una indennità speciale in misura pari al trattamento previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per le giornate non lavorate fino a tutto il 31 dicembre 1973.

Il trattamento di cui al precedente comma sostituisce le prestazioni di disoccupazione eventualmente spettanti.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

L'onere derivante dalle provvidenze di cui al presente titolo valutato in lire 2.000 milioni è assunto a totale carico dello Stato, salvo conguaglio sulla base della documentazione esibita dalle gestioni previdenziali interessate.

La somma predetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

TITOLO IV

Art. 18.

(Contributi a fondo perduto alle imprese)

Alle piccole e medie imprese industriali, nonchè alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo, che abbiano subìto danni, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc., nei comuni della regione Basilicata, è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300.000. Tale contributo è altresì corrisposto ai pescatori professionali residenti nei comuni rivieraschi, aumentato di lire 10.000 per ogni familiare a carico.

Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Il contributo ai pescatori professionali è corrisposto su istanza degli interessati, vistata dal delegato di spiaggia e dal compartimento marittimo provinciale.

Qualora l'impresa non sia iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà procedere ad accertamenti di fatto.

Il contributo è corrisposto dal Presidente della giunta regionale sui fondi che saranno somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata al medesimo, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga delle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 19.

(*Finanziamento alle imprese a tasso agevolato*)

Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subìto danni, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc., nei comuni della regione Basilicata sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

L'accertamento delle predette condizioni è effettuato dalla commissione di cui al successivo art. 21.

I benefici previsti nel primo comma saranno concessi tenendo conto del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o attrezzature danneggiati o distrutti purchè nei limiti della capacità produttiva o economica preesistente agli eventi calamitosi verificatisi.

Le scadenze indicate nell'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975.

Art. 20.

(*Contributi alle imprese in conto capitale*)

In sostituzione delle provvidenze previste dall'art. 19 a favore delle imprese ivi indicate, potrà essere concesso, con decreto del Presidente della giunta regionale, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 20 per cento dell'ammontare della spesa determinata dalla commissione di cui al successivo art. 21. La misura del contributo in conto capitale sarà determinata con lo stesso criterio indicato nel terzo comma del precedente art. 19 per i benefici in esso previsti.

Tale contributo sarà corrisposto dal Presidente della giunta regionale in base allo stato di avanzamento dei lavori accertato dall'ufficio tecnico erariale.

I fondi per il pagamento del contributo saranno somministrati al Presidente della giunta regionale con le modalità stabilite al quinto comma dell'art. 18.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 21.

(*Modalità di concessione delle provvidenze*)

Le provvidenze previste dai precedenti articoli 19 e 20 sono concesse nella misura che sarà determinata dalla commissione di cui al comma seguente tenendo conto dei criteri indicati negli articoli stessi.

Nelle province di Matera e di Potenza è costituita una commissione composta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo delegato, da un rappresentante della Regione, e dei comuni interessati, dal direttore dell'ufficio provinciale dell'UPICA, da tre esperti nominati dal Presidente della giunta regionale, su designazione delle categorie degli industriali, dei commercianti e degli artigiani.

I rappresentanti dei comuni interessati partecipano solo alle deliberazioni relative alle questioni concernenti i propri comuni.

La commissione, nominata dal Presidente della giunta regionale è presieduta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, o dal suo delegato.

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 18, 19 e 20, le imprese devono presentare domanda in carta libera entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.

(*Copertura per i finanziamenti a tasso agevolato*)

Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, di cui al precedente articolo 19, saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 25 milioni, nonchè il fondo centrale di garanzia esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che è integrato di lire 25 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte per lire 25 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1973, e per lire 25 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973.

Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) con l'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 50 milioni, nonchè il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che è integrato di lire 50 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

TITOLO V

Art. 23.

(*Contributi ed erogazioni ai comuni*)

E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni che sarà iscritta al capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'anno 1973, per la erogazione di contributi e per provvidenze contingenti a favore delle amministrazioni provinciali e dei comuni delle province di Potenza e di Matera per le avversità atmosferiche di cui al presente provvedimento.

Art. 24.

(Interventi assistenziali)

E' autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1973, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario: 1.000 milioni;

b) assistenza in natura: 100 milioni.

Art. 25.

(Contributi ai capi famiglia per perdita vestiario, biancheria o suppellettili varie)

Ai capi famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1 che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1972 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973.

Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 30 giugno 1973, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonchè della posizione, per il periodo di imposta complementare.

Il Presidente della giunta regionale, sentito il sindaco, determina il contributo che è corrisposto sui fondi che saranno somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata al medesimo dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

TITOLO VI

Art. 26.

(Termini tributari)

Nei comuni della regione Basilicata colpiti dalle calamità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo ed aprile 1973, che saranno indicati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno, sentita la Regione, è sospeso dal 15 marzo al 30 giugno 1973 il corso dei termini di prescrizione e di decadenza in materia fiscale, nonchè i termini per gli adempimenti stabiliti da leggi tributarie che siano scaduti nel periodo dal 15 marzo al 15 aprile 1973.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette per le persone fisiche e per le ditte collettive non tassabili in base a bilancio è fissato al 30 giugno 1973.

Restano esclusi dalla sospensione di cui al primo comma del presente articolo i termini relativi alle obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

Art. 27.

(Adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto)

I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni indicati ai sensi dell'art. 26, tenuti, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla presentazione della dichiarazione mensile ed al relativo versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono conglobare nella dichiarazione da presentare entro il mese di maggio 1973 quelle relative ai mesi di febbraio, marzo ed aprile, effettuando contemporaneamente un unico versamento dell'imposta. Gli stessi contribuenti tenuti, ai sensi dell'art. 31 del citato decreto presidenziale, alla presentazione della dichiarazione trimestrale ed al relativo versamento dell'imposta possono conglobare nella dichiarazione da presentare entro il mese di luglio 1973 quelle relative ai primi due trimestri, effettuando contemporaneamente un unico versamento dell'imposta.

Art. 28.

(Sospensione della riscossione delle imposte dirette)

Per i contribuenti dei comuni indicati a norma dell'art. 26 è concessa la sospensione della riscossione fino al 31 luglio 1973 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale alle imposte sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi. Per i tributi soppressi dal 1° gennaio 1973 la sospensione della riscossione riguarda le somme non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti comuni, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, semprechè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni indicati a norma dell'art. 26 del presente decreto concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

Art. 29.

(Sgravio delle imposte sul reddito dominicale ed agrario)

Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle

aziende agrarie, l'intendente di finanza concede per l'anno 1973, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovrimposta nonchè dell'imposta sul reddito agrario.

Art. 30.

(*Sgravio delle imposte sul reddito dei fabbricati*)

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza 15 marzo 1973, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso nonchè delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'art. 26 del presente decreto.

Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o di propria iniziativa, provvede ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Art. 31.

(*Sgravio dei tributi locali diretti*)

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni indicati a norma dell'art. 26 di rivedere, entro il 31 dicembre 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti, relativamente all'anno 1973.

Gli sgravi di cui al precedente comma saranno disposti con deliberazione consiliare.

Art. 32.

(*Riscossione delle imposte sospese*)

La riscossione delle imposte, nonchè delle sovrimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di agosto 1973 in sei rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 33.

(*Esenzioni fiscali per erogazioni a favore delle popolazioni colpite*)

Le erogazioni in denaro o in natura, effettuate in favore delle popolazioni dei comuni indicati ai sensi dell'art. 26 del presente decreto, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società. Le stesse erogazioni sono esenti da ogni altro tributo locale.

Art. 34.

(*Ulteriori agevolazioni fiscali*)

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque inerenti all'attuazione del presente decreto, e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 15 marzo 1973 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto degli eventi calamitosi.

In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale.

Le certificazioni e qualsiasi altra documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono essere rilasciate gratuitamente quando il contribuente dimostri di essere residente nei comuni della Basilicata ovvero di aver sopportato danni in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi in quei comuni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Art. 35.

(*Termine per la registrazione degli atti*)

Nei comuni indicati a norma dell'art. 26 del presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini che siano venuti a scadere nel periodo 15 marzo-15 aprile 1973 sempre che la presentazione dell'atto per la registrazione avvenga entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al richiamato art. 26.

Art. 36.

(*Integrazione bilanci enti locali per minori entrate*)

Per l'anno 1973 sono attribuite dalle intendenze di finanza ai comuni indicati a norma dell'art. 26 ed alle province nel cui territorio essi sono compresi somme sostitutive pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi di tributi disposti per detto anno in applicazione del presente decreto.

L'attribuzione delle somme di cui al comma precedente, relativamente alle minori entrate derivanti da

sgravi di tributi locali diretti, è disposta sulla base delle deliberazioni consiliari di cui all'art. 31 approvate dal competente organo di controllo.

Per il pagamento delle somme di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

Per l'anno 1974 le entrate sostitutive degli enti di cui al primo comma e delle relative aziende di cura, soggiorno o turismo e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972.

Per il triennio 1975-1977 le entrate sostitutive di cui al precedente comma sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972, maggiorate, ogni anno, del 7,50 per cento per i comuni e le province e del 5 per cento per le aziende di soggiorno, cura o turismo e per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

TITOLO VII

Art. 37.

(Provvidenze per la provincia di Cosenza)

Le disposizioni degli articoli 5, 5-*bis*, 5-*ter*, 6, 6-*bis*, 6-*quater*, 8, 18, 19, 20, 21, 22 e 25 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, sono estese alle popolazioni dei comuni **di Albidona, Alessandria del** Carretto, Amendolara, Canna, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Crosia, Longobucco, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce della provincia di Cosenza colpiti dalle calamità atmosferiche del marzo-aprile 1973.

Le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del presente decreto-legge si applicano altresì ai comuni della provincia di Cosenza indicati nel precedente comma.

In favore dei medesimi comuni e della provincia di Cosenza, nonchè delle relative aziende di cura, soggiorno o turismo e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della stessa provincia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 36.

Per il pagamento delle somme di cui al primo comma dello stesso art. 36 in favore dei suindicati comuni e della provincia di Cosenza è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

Art. 38.

(Provvidenze per la provincia di Cosenza in materia agricola e per i lavoratori)

Le disposizioni previste dagli articoli 13, 14, 15, 15-*bis*, 16, 17, 17-*bis*, 17-*ter*, 17-*quater*, 17-*quinquies*, 17-*sexies* del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, sono estese alle popolazioni dei comuni della provincia di Cosenza, anche per le calamità atmosferiche verificatesi nel marzo-aprile 1973.

A tal fine:

a) la sospensione di cui al primo comma dell'art. 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso art. 18 avverrà con la rata di febbraio 1974;

b) l'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 novembre 1973;

c) le domande intese a conseguire le prestazioni di cui all'art. 14 dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero entro sessanta giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

TITOLO VIII

Art. 39.

(Contributo alla regione Basilicata)

E' autorizzato lo stanziamento di lire 7.000 milioni **da assegnare alla regione Basilicata in relazione agli** eventi calamitosi del **marzo-aprile 1973** in ragione di lire **4.000 milioni per l'anno finanziario** 1973 e di lire **3.000 milioni per l'anno finanziario 1974.**

Dette somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni 1973 e 1974.

TITOLO IX

Art. 40.

(Modifica alla legge 13 marzo 1973, n. 36)

All'ultimo comma dell'art. 35 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, le parole « di cui al primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al precedente comma ».

Art. 41.

(Norme finanziarie)

All'onere di lire 48.950 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1973 si provvede quanto a lire 25.000 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle predette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a lire 23.950 milioni a carico del capitolo 5381 del predetto stato di previsione per l'anno 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1977 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente decreto che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge, di volta in volta stabilite.

Art. 42.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — VALSECCHI — GULLOTTI — FERRI — COPPO — TAVIANI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 70. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 241.

Trasformazione in « Area » del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Valle del Basento ed approvazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i propri decreti rispettivamente in data 30 gennaio 1962, n. 50 e 11 dicembre 1968, n. 1514, con i quali sono stati approvati lo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Valle del Basento e la modifica apportata all'art. 3 dello statuto medesimo nei termini indicati dalle delibere n. 4 del 26 gennaio 1967 e n. 8 del 30 gennaio 1968 del consiglio generale del consorzio stesso;

Visto l'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, con il quale sono state trasferite alle regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale;

Visto il verbale n. 36 del 4 dicembre 1972 del sopramenzionato consiglio generale con cui si approva la trasformazione in « Area » del consorzio per il « nucleo » di sviluppo industriale della Valle del Basento, nonchè il nuovo statuto;

Vista la nota del 21 dicembre 1972 con la quale la commissione consultiva per la vigilanza e tutela sugli atti dei consorzi industriali della regione Basilicata esprime parere favorevole alla trasformazione in « Area » del consorzio per il nucleo in parola e all'approvazione del nuovo statuto;

Vista la deliberazione adottata il 22 dicembre 1972 dalla giunta della regione Basilicata;

Visto l'art. 145 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la trasformazione in « Area » del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Valle del Basento, nonchè il nuovo statuto, nei termini indicati dalla deliberazione n. 36 del 4 dicembre 1972 del consiglio generale del consorzio stesso, di cui al testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 62. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. 242.

Autorizzazione alla Società economica di Chiavari ad accettare una eredità.

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la Società economica di Chiavari, viene autorizzata ad accettare, con il beneficio d'inventario, l'eredità, disposta dal sig. Scarsella Giuseppe Nicola, con testamento olografo in data 9 marzo 1962 con note aggiunte 20 giugno 1963 e 31 luglio 1965, pubblicato per atti dottor Marco Cagnone, notaio in Varese Ligure, con verbale in data 13 febbraio 1966, n. 1485 di repertorio, registrato a La Spezia il 14 febbraio 1966 al n. 1658, col. 126, consistente in un appartamento di vani 8,5 sito in Genova, in tre appartamenti siti in Buenos Aires (Argentina), in beni mobili, azioni industriali e finanziarie e depositi bancari per un valore complessivo presunto di L. 20,5 milioni, con obbligo per la Società economica di Chiavari di amministrare detti beni e di devolverne il reddito annuale secondo un piano di ripartizione stabilito dallo stesso testatore.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 42. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1972.

Ripartizione per qualifica e per regione del contingente del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione trasferito alle regioni a statuto ordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 17, lettera *c*), della legge 16 maggio 1970, n. 281, con il quale è stato disposto che i decreti legislativi regolanti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni loro attribuite dall'art. 117 della Costituzione debbono stabilire, per ciascuna delle funzioni trasferite, il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle regioni, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personale ed uffici, con il quale è stato stabilito che il contingente del personale statale di ruolo da trasferire alle regioni è indicato nella tabella allegata al decreto stesso e che tale contingente deve essere ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che ai sensi del medesimo art. 17 il trasferimento del predetto contingente di personale alle regioni ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali da parte delle regioni stesse e che dalla stessa data ha decorrenza la corrispondente riduzione dei ruoli organici e degli eventuali contingenti del personale non di ruolo statali;

Considerato che per il combinato disposto dall'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 15, il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni è avvenuto alla data del 1° aprile 1972;

Considerato che ai sensi dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il personale civile di ruolo e non di ruolo assegnato agli uffici periferici statali trasferiti alle regioni, è messo a disposizione di diritto della regione nel cui territorio si trova l'ufficio;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione, indicato nella parte prima e nella parte seconda della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, viene ripartito per qualifica come segue:

	Parte I	Parte II	Totale
1) Ruoli delle soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali:			
a) Personale della carriera direttiva:			
Soprintendenti ai beni librari e direttori di 1ª classe	6		
Soprintendenti ai beni librari e direttori di 2ª classe	—		
Bibliotecari principali	11		
Bibliotecari	21		38
b) Personale della carriera di concetto:			
Aiuto bibliotecari:			
Aiuto bibliotecario capo	2		
Aiuto bibliotecario principale	8		
Aiuto bibliotecario	11		21
Ragionieri:			
Ragioniere capo	1		
Ragioniere principale	4		
Ragioniere	8		13
c) Personale della carriera esecutiva amministrativa (aiutanti):			
Aiutante superiore	4		
Aiutante principale	11		
Aiutante	19		34
d) Personale della carriera ausiliaria:			
Sorvegliante capo	9		
Custodi e fattorini	25		34
			140

	Parte I	Parte II	Totale
2) Ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica:			
a) Personale della carriera direttiva:			
Direttore di divisione		5	
Direttore di sezione		3	8
b) Personale della carriera di concetto:			
Segretario principale		2	
Segretario		2	
Ragioniere principale		2	
Ragioniere		2	8
c) Personale della carriera esecutiva:			
Coadiutore principale		1	
Coadiutore		3	4
d) Personale della carriera ausiliaria:			
Commessi		5	5

Art. 2.

Il contingente di cui all'articolo precedente è ripartito per regioni come segue:

	Ruoli delle soprintendenze ai beni librari	Ruoli della amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica	Totale
a) *Carriera direttiva*:			
Piemonte	3	1	4
Lombardia	3	—	3
Veneto	5	1	6
Liguria	3	1	4
Emilia-Romagna	5	1	6
Toscana	3	1	4
Umbria	—	—	—
Marche	—	1	1
Lazio	5	—	5
Abruzzo	2	—	2
Molise	—	—	—
Campania	5	1	6
Puglia	4	—	4
Basilicata	—	—	—
Calabria	—	1	1
b) *Carriera di concetto*: (aiuto bibliotecari):			
Piemonte	1	—	1
Lombardia	2	—	2
Veneto	—	1	1
Liguria	3	—	3
Emilia-Romagna	2	—	2
Toscana	3	1	4
Umbria	—	1	1
Marche	—	—	—

	Ruoli delle soprintendenze ai beni librari	Ruoli della amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica	Totale
	—	—	—
Lazio	2	2	4
Abruzzo	2	1	3
Molise	—	—	—
Campania	3	—	3
Puglia	3	1	4
Basilicata	—	—	—
Calabria	—	1	1
Carriera di concetto (ragionieri):			
Piemonte	1		1
Lombardia	1		1
Veneto	2		2
Liguria	1		1
Emilia-Romagna	2		2
Toscana	1		1
Lazio	2		2
Abruzzo	1		1
Campania	1		1
Puglia	1		1
c) *Carriera esecutiva*:			
Piemonte	3	—	3
Lombardia	3	—	3
Veneto	3	—	3
Liguria	3	—	3
Emilia-Romagna	3	2	5
Toscana	4	—	4
Marche	—	1	1
Lazio	4	—	4
Abruzzo	4	—	4
Campania	4	—	4
Puglia	3	1	4
Calabria	—	—	—
d) *Carriera ausiliaria*:			
Piemonte	1	—	1
Lombardia	4	—	4
Veneto	3	1	4
Liguria	4	—	4
Emilia-Romagna	3	—	3
Toscana	4	1	5
Lazio	4	2	6
Abruzzo	4	—	4
Campania	4	—	4
Puglia	3	—	3
Calabria	—	1	1

Art. 3.

In corrispondenza al contingente di personale statale di cui al precedente art. 1 vengono ridotti con effetto dal 1° aprile 1972, i singoli ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione per un numero di posti uguale a quello risultante dallo stesso art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1973
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 211

(7333)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1972.

Determinazione delle modalità di recupero delle spese sostenute dallo Stato in favore di privati in occasione dei terremoti verificatisi nel febbraio e nel luglio 1971.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Ritenuto che il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto la necessità e la convenienza di procedere, in luogo della costruzione di ricoveri per le famiglie non abbienti, rimaste senza tetto, alla riparazione d'ufficio di edifici di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del suindicato decreto legislativo, in dipendenza dei danni causati:

A) dal terremoto verificatosi nel febbraio 1971 a Tuscania e nei comuni dell'Alto Lazio e nel comune di Valfabbrica in provincia di Perugia;

B) dal terremoto verificatosi il 15 luglio 1971 nei comuni della provincia di Parma e Reggio Emilia.

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione della quota del rimborso, a carico dei proprietari interessati, della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici per la riparazione d'ufficio degli edifici privati, danneggiati dalle succitate calamità naturali;

Decreta:

1. — I proprietari degli edifici riparati d'ufficio, in dipendenza delle predette calamità nelle zone sopraindicate, sono tenuti al rimborso della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici, nella seguente misura:

a) *Persone fisiche*:

In ragione del 10 % qualora il reddito di lavoro accertato ai fini della imposta complementare, per l'anno in cui la riparazione è stata ultimata, non superi le L. 1.200.000 annue;

In ragione del 20 % qualora tale reddito, come sopra accertato non superi le L. 3.000.000 annue;

In ragione del 30 % negli altri casi.

b) *Società o enti tassati in base al bilancio*:

In ragione del 100 %.

c) *Società o enti collettivi*:

Nelle stesse misure fissate per le persone di cui alla precedente lettera a), con riferimento alla media dei redditi accertati ai fini della ripetuta imposta complementare per i singoli componenti la società:

d) *Provincie, comuni, Istituto nazionale case impiegati dello Stato, istituti autonomi per le case popolari, enti ecclesiastici e istituti di beneficenza*:

In ragione del 15 %.

2. — Il versamento potrà essere effettuato in 10 rate annuali posticipate uguali.

3. — Il credito dello Stato è garantito da ipoteca, ai sensi dell'art. 2817 del codice civile, sugli immobili nei quali sono stati eseguiti i lavori di riparazione, da iscriversi a cura dell'Amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7363)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Sostituzione del segretario supplente della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sulla tutela del rapporto di lavoro domestico che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1972 con il quale è stata ricostituita la commissione centrale di cui in argomento;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del Segretario supplente della commissione dott. Finamore Maurizio, destinato ad altro incarico, con la dottoressa Marrone Gilda;

Decreta:

La dott.ssa Marrone Gilda è nominata segretario supplente della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico, in sostituzione del dott. Finamore Maurizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 313

(7341)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.

Autorizzazione alla S.p.a. « ENSA » - Magazzini generali di Tortona - ad ampliare il magazzino generale esercitato in Tortona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 agosto 1960, con il quale la S.p.a. ENSA - Magazzini generali di Tortona, con sede in Milano, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Tortona, via Bengasi, Strada Vecchia di Sale, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visti i decreti ministeriali 2 maggio 1963, 16 dicembre 1964 e 4 luglio 1966, con i quali la predetta società è stata autorizzata ad ampliare il magazzino generale ed a ricevervi in deposito anche le merci estere;

Vista l'istanza in data 20 giugno 1972 con la quale la stessa società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare ulteriormente il magazzino generale con un nuovo capannone della superficie di mq. 114 circa, da destinare al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 200 del 26 luglio 1972, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha proposto di elevare da L. 4.000.000 (quattromilioni) a L. 5.000.000 (cinquemilioni) l'importo del deposito cauzionale;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. ENSA - Magazzini generali di Tortona è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale esercitato in Tortona, via S. Ferrari, 3 (ex via Bengasi - Strada vecchia di Sale) con un capannone delle dimensioni di ml. 18,03 × 6,33 indicato con la lettera *D* e meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detto capannone possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 4.000.000 (quattromilioni) a lire 5.000.000 (cinquemilioni), salvo successive determinazioni.

Per le operazioni di deposito effettuate nel capannone di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le tariffe in vigore per il Magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

(7340)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1973.

Autorizzazione alla società « VIDE - Società fiduciaria di servizi generali e di revisione contabile S.p.a. », con sede in Brescia, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « VIDE - Società fiduciaria di servizi generali e di revisione contabile S.p.a. », con sede in Brescia, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « VIDE - Società fiduciaria di servizi generali e di revisione contabile S.p.a. », con sede in Brescia, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(7706)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1973.

Riunificazione degli uffici del registro « Affitti », « Imposta generale sull'entrata » e « Radio » di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei tre uffici del registro « Affitti », « Imposta generale sull'entrata » e « Radio » di Genova;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Affitti », « Imposta generale sull'entrata » e « Radio » di Genova sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro Affitti e radio » di Genova.

Art. 2.

L'ufficio del registro affitti e radio di Genova è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° giugno 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1973
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 44

(7583)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), approvato con decreto ministeriale del 16 ottobre 1970;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 12 aprile 1972, dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 25 marzo 1972 nonché del Presidente della ripetuta Cassa in data 28 luglio 1972 e 28 settembre 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 47 e 54 dello statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

Modifiche alla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana

Art. 47. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del partimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'Organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 54. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 45: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 45: complessivamente 10% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 45 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 45, con esclusione delle operazioni previste dallo art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio; re-

lative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 47 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima; a condizione che il loro totale non superi il 32% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati massimali globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei limiti di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Visto, *Il Ministro per il Tesoro*
MALAGODI

(7411)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Conferma di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernente l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto l'art. 17 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1969 con cui è stato nominato, il consigliere di amministrazione, in rappresentanza del Tesoro;

Considerato che detto consigliere è scaduto dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Oreste Di Francia è confermato componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, in rappresentanza del Tesoro.

Il predetto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7325)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Designazione della S.p.a. « La Fondiaria incendio », con sede in Firenze in sostituzione della S.p.a. « La Fondiaria infortuni » a provvedere, per la regione Toscana, alla liquidazione dei sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1971 con il quale sono state designate — ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e dell'art. 45 del relativo regolamento — alcune imprese di assicurazione a provvedere per ogni regione o per gruppi di regioni del territorio nazionale, nel triennio 1971-1973, alla liquidazione agli aventi diritto delle somme dovute per i sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada »;

Considerato che tra tali imprese veniva designata per la regione Toscana la S.p.a. « La Fondiaria infortuni », Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Firenze, la quale è stata incorporata, con atto di fusione stipulato in data 31 dicembre 1972 ed approvato con decreto ministeriale 20 febbraio 1973, nella S.p.a. « La Fondiaria incendio », Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Firenze, fermi restando, a riguardo dell'impresa incorporante, i requisiti richiesti;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 3 giugno 1971, la S.p.a. « La Fondiaria incendio », Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Firenze, in sostituzione della S.p.a. « La Fondiaria infortuni », Compagnia italiana di assicurazioni nella stessa incorporata, è designata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a provvedere per la regione Toscana, alla liquidazione agli aventi diritto delle somme ad essi dovute per i sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

Il Ministro: FERRI

(7339)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1973.

Autorizzazione all'Istituto di ingegneria sanitaria del Politecnico di Milano, ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 7 di detta legge nel quale è prevista la possibilità di concedere ad istituti o laboratori l'autorizzazione ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico per conto delle amministrazioni provinciali;

Vista la domanda con cui l'istituto di ingegneria sanitaria del Politecnico di Milano chiede il rilascio di tale autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dall'Istituto superiore di sanità in seguito ad apposito sopralluogo alle attrezzature esistenti in detto istituto;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di ingegneria sanitaria del Politecnico di Milano, sito in Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, è autorizzato ad effettuare, su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali, il rilevamento dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 2.

Il predetto istituto invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando moduli conformi al modello predisposto dal Ministero stesso, i dati relativi all'inquinamento atmosferico corredati della indicazione dei metodi impiegati e dei dati meteorologici rilevati.

Art. 3.

L'istituto di ingegneria sanitaria del Politecnico di Milano segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature addette al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(7334)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1973.

Classificazione tra le provinciali di otto strade in provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto del 25 marzo 1968, n. 9, con il quale la amministrazione provinciale di Lecce ha chiesto la provincializzazione delle seguenti strade di bonifica:

1) « dalla provinciale Cenate-S. Caterina, in località Alto per Sant'Isidoro alla provinciale Salmenta-Porto Cesareo, nei pressi di Porto Cesareo »	km.	17 + 046
2) « dalla provinciale Matino alla strada statale n. 274, in località Santa Anastasia, alla provinciale Taviano-Alezio in località Arpa »	»	5 + 225
3) « da Melissano sino all'innesto con la strada Masseria Vetti-Sant'Anastasia in località Cammine » . .	»	1 + 360
4) « dalla provinciale Taviano-litoranea per località Conte, Itri alla medesima provinciale Posto Li Sorci alla strada statale n. 274 con diramazione alla medesima provinciale per Masseria Nuova »	»	7 + 713
5) « da Felline alla provinciale Ugento-Torre S. Giovanni con diramazione sino all'innesto con la strada statale n. 274 nei pressi di Ugento » . .	km.	7 + 898
6) « da Gemini all'innesto con la litoranea, in località Bufalaria » . . .	»	7 + 200
7) « dalla provinciale Presicce-litoranea all'innesto con la strada Salve alla litoranea Salentina »	»	4 + 600
8) « dall'innesto con la litoranea, in corrispondenza della strada per Presicce, sino alla borgata Marini » . . .	»	0 + 500
Totale . . .	km.	51 + 542

Visto il voto 16 gennaio 1973, n. 1023, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge *n. 126*;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse di complessivi km. 51 + 542 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(7364)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura di Brindisi è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 maggio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(7335)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1973.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 5801 in data 1° marzo 1973 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di 5 punti in aumento a decorrere dal 1° febbraio 1973;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972, 12 giugno 1972, 29 settembre 1972 e 15 dicembre 1972, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1973, ai minimi di retribuzione spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L. 76,20
Addetti alle pulizie	» 71,50

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri	L. 65,50
Addetti alle pulizie	» 61,50

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7544)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1973.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari e, in particolare, l'art. 8 della legge medesima concernente la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 1968, con il quale è stato nominato, per la durata di un quinquennio, l'organo sopra citato;

Vista la nota n. 21214/D del 15 febbraio 1973, con la quale l'ente ha comunicato che il consigliere, dott. Enzo Valearengbi è deceduto in data 4 dicembre 1972;

Visto l'esito delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti in seno al consiglio di amministrazione da parte dell'assemblea nazionale nella riunione del 26 novembre 1967, quale risulta proclamato nel verbale relativo alla riunione medesima;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 8 della legge sopra citata, alla sostituzione del membro deceduto con il rappresentante degli iscritti che nelle anzidette elezioni segue immediatamente nella graduatoria dei voti i membri eletti;

Decreta:

Il dott. Giovanni Sotgiu è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, in rappresentanza degli iscritti ed in sostituzione del dott. Enzo Valcarenghi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7528)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di difesa delle produzioni agricole della provincia di Firenze

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 1753, in data 4 aprile 1973, al Consorzio di difesa delle produzioni agricole della provincia di Firenze, con sede in Firenze, è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(7342)

Riconoscimento del Consorzio di difesa delle produzioni intensive nella provincia di Rieti

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 1926, in data 14 aprile 1973, al Consorzio di difesa delle produzioni intensive nella provincia di Rieti, con sede in Rieti, è stata riconosciuta, a' sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(7343)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1973, registro n. 4, foglio n. 99, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal geom. Ventigeno Bruno, dipendente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avverso il decreto ministeriale 8 gennaio 1970 del predetto dicastero, con il quale è stata fissata la decorrenza della sua promozione per idoneità alla qualifica di perito principale della carriera di concetto del Corpo delle miniere.

(7283)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1973, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 229, è stato respinto, perché infondato, il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 30 maggio 1969 dai signori Sberna Geltrude e Segoloni Fernando, avverso il provvedimento istitutivo di una rivendita di generi di monopolio nel comune di Deruta, via Tiberina.

(7417)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1973, reigstrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1973, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 230, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, esperito in data 3 febbraio 1971, dall'ex titolare della tabaccheria n. 48 di Monopoli, signora Isabella Potenza, avverso l'incameramento del deposito cauzionale, disposto in seguito ad inosservanza degli obblighi contrattuali, per non essere stato il provvedimento preventivamente impugnato con ricorso gerarchico.

(7418)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di botanica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di botanica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7589)

Smarrimento di diploma originale di ostetrica

La sig.na Diana Pistolesi, nata a Monteriggioni (Siena) il 2 luglio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di ostetrica conseguito presso la scuola di ostetricia dell'Università di Siena il 26 giugno 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7344)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Schio

Con decreto interministeriale n. 579 del 26 aprile 1973 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile costituente il poligono di tiro a segno sito nel comune di Schio (Vicenza), distinto nel nuovo catasto terreni del comune censuario di Magre, alla sezione « A » del foglio n. 2 con i seguenti mappali:

n. 42 della superficie di mq. 2537;

n. 43 della superficie di mq. 9200, sul quale insiste un fabbricato di 2 piani riportato nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 2467.

(7629)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1972, n. 806, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1973, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 328, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 14 maggio 1971 proposto dai signori Francesco e Marisa Marino, eredi della signora Di Santo Aurora vedova Marino, assegnataria di un alloggio popolare sito in Roma alla via Taro n. 25, scala 5, int. 12, avverso l'ordinanza declaratoria di decadenza dal diritto all'acquisto della proprietà dell'alloggio stesso, già di spettanza dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), ordinanza emessa dal suindicato istituto ai sensi del terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Ciò sia perché è infondata la censura di nullità della ordinanza di decadenza in quanto notificata a persona deceduta, (tenuto conto che non incombe all'I.N.C.I.S. accertare se l'assegnataria sia deceduta) sia perché la decadenza dal diritto alla cessione in proprietà interviene *ope legis* senza necessità della preventiva costituzione in mora del debitore, il quale resta sprovvisto di qualsiasi titolo per poter continuare a fruire dell'alloggio medesimo.

(7419)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 23 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	591,20	591,20	589 —	591,20	587 —	591,20	590 —	591,20	591,20	591,20
Dollaro canadese	591,30	591,30	590 —	591,30	588 —	591,30	590,15	591,30	591,30	591,30
Franco svizzero	190,90	190,90	190,25	190,90	189,50	190,90	190,46	190,90	190,90	190,90
Corona danese	97,95	97,95	98,15	97,95	96,80	97,95	98 —	97,95	97,95	97,95
Corona norvegese	103,50	103,50	103,40	103,50	103,20	103,50	103,35	103,50	103,50	103,50
Corona svedese	135,50	135,50	135,50	135,50	134,70	135,50	135,50	135,50	135,50	135,50
Fiorino olandese	207,92	207,92	207,75	207,92	206,80	207,90	207,75	207,92	207,92	207,92
Franco belga	15,284	15,284	15,30	15,284	15,20	15,28	15,28	15,284	15,28	15,28
Franco francese	134,10	134,10	133,80	134,10	133,20	134,10	134 —	134,10	134,10	134,10
Lira sterlina	1507,10	1507,10	1508 —	1507,10	1506 —	1507,10	1504,50	1507,10	1507,10	1507,10
Marco germanico	214,86	214,86	214,40	214,86	213,80	214,85	214,75	214,86	214,86	214,86
Scellino austriaco	29,572	29,572	29,50	29,572	29,20	29,57	29,55	29,572	29,57	29,57
Escudo portoghese	24,30	24,30	24,25	24,30	23,25	24,30	24,05	24,30	24,30	24,30
Peseta spagnola	10,194	10,194	10,18	10,194	10,15	10,19	10,1875	10,194	10,19	10,19
Yen giapponese	2,243	2,243	2,2550	2,243	2,21	2,24	2,27	2,243	2,24	2,24

Media dei titoli del 23 maggio 1973

Rendita 5% 1935	105,375
Redimibile 3,50% 1934	100,70
» 3,50% (Ricostruzione)	88,975
» 5% (Ricostruzione)	99,175
» 5% (Riforma fondiaria)	96,05
» 5% (Città di Trieste)	97,325
» 5% (Beni esteri)	94,85
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,45
» 5,50% » » 1968-83	94,60
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6% » » 1970-85	98,475
» 6% » » 1971-86	98,70
» 6% » » 1972-87	98,72
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,05
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss	97,075
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,175
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	100,10
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	100,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 maggio 1973

Dollaro USA	590,60
Dollaro canadese	590,725
Franco svizzero	190,68
Corona danese	97,975
Corona norvegese	103,425
Corona svedese	135,50
Fiorino olandese	207,835
Franco belga	15,282
Franco francese	134,05
Lira sterlina	1505,80
Marco germanico	214,805
Scellino austriaco	29,561
Escudo portoghese	24,175
Peseta spagnola	10,191
Yen giapponese	2,256

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) ELENCO N. 6

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prestito redim. 3,50% (1934)	447.325 (nuda proprietà ed usufrutto)	Ginesi Emilia fu Antonio Giovanni, nubile, domiciliata a Chiavari (Genova). *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Doniselli Maria Luigia fu Giovanni ved. Ginesi, domiciliata a Bollate (Milano)	25.500

(7302) Roma, addì 8 maggio 1973

MINISTERO DELLA SANITÀ

Errata-corrige

Il titolo del decreto ministeriale 22 marzo 1973, concernente la ditta SIMES S.p.a., sita in Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 2 maggio 1973, è sostituito dal seguente:

« Revoca, su rinuncia, alla ditta SIMES S.p.a., per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nella officina farmaceutica, sita in Milano ».

(7545)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al vigente piano regolatore generale relativa alla nuova zona industriale del comune di Forlì

Con delibera della giunta regionale n. 331 in data 21 marzo 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 704/772 nella seduta del 12 aprile 1973) resa esecutiva con decreto n. 165 in data 3 maggio 1973 dell'Assessore all'assetto del territorio, è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Forlì, adottata con deliberazione n. 383 del 12 luglio 1971.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7345)

Variante al vigente piano regolatore generale per opere di edilizia universitaria del comune di Ferrara

Con delibera della giunta regionale n. 221 in data 20 febbraio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 650/704 nella seduta del 5 aprile 1973), resa esecutiva con decreto n. 164 in data 3 maggio 1973 a firma dell'Assessore allo assetto del territorio, è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale per opere di edilizia universitaria adottata dal comune di Ferrara con deliberazione n. 24 del 2 ottobre 1972.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7346)

Variante al piano di zona e al piano regolatore generale del comune di Ravenna

Con delibera della giunta regionale n. 136 in data 6 febbraio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 528/604 nella seduta del 16 marzo 1973) resa esecutiva con decreto n. 129 in data 16 aprile 1973 a firma dell'assessore allo assetto del territorio, è stata approvata la variante al piano di zona e al piano regolatore generale relativa all'area per la nuova caserma dei vigili del fuoco del comune di Ravenna, adottata con deliberazione consiliare n. 38287/1433 del 6 dicembre 1971.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

(7201)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sasso Marconi

Con delibera della giunta regionale n. 17 in data 5 gennaio 1973 (resa esecutiva ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 706/740 dell'11 aprile 1973) resa esecutiva con decreto n. 160 in data 3 maggio 1973 dell'Assessore all'assetto del territorio, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sasso Marconi (Bologna) adottato con deliberazione n. 130 in data 29 luglio 1969.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7348)

Variante al piano regolatore generale del comune di Rimini

Con delibera della giunta regionale n. 140 in data 6 febbraio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 494/552 nella seduta del 14 marzo 1973) resa esecutiva con decreto n. 127 in data 16 aprile 1973 a firma dell'assessore allo assetto del territorio è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Rimini (Forlì) relativa all'art. 12 delle norme di attuazione adottata con deliberazione consiliare n. 152 del 10 marzo 1972.

Copia di tale delibera e del decreto muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

(7199)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Casalecchio di Reno

Con delibera della giunta regionale n. 330 in data 21 marzo 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 703/771 in data 12 aprile 1973) resa esecutiva con decreto n. 162 in data 3 maggio 1973 dell'Assessore all'assetto del territorio, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Casalecchio di Reno (Bologna), adottato con deliberazione n. 191 del 20 dicembre 1968.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7349)

Variante al piano regolatore generale del comune di Cesena

Con delibera della giunta regionale n. 332 in data 21 marzo 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con protocollo n. 705/773 in data 12 aprile 1973) resa esecutiva con decreto n. 161 in data 3 maggio 1973 dell'Assessore all'assetto del territorio è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Cesena (Forlì) adottata con delibera n. 439 in data 14 luglio 1972.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7347)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Viareggio

Con deliberazione della giunta regionale n. 1103, in data 27 febbraio 1973, è stata approvata la variante al piano regolatore generale per l'area scolastica in località Campanini del comune di Viareggio, provincia di Lucca, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(7287)

Variante al piano regolatore generale del comune di Castelfiorentino

Con deliberazione della giunta regionale n. 1104, in data 27 febbraio 1973, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castelfiorentino, provincia di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(7288)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi circoscrizionali, per esami, a consigliere nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione per il Piemonte (sei posti), Lombardia (dieci posti), Veneto (dieci posti), Emilia-Romagna (otto posti) e Sardegna (sei posti).

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, adottato di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 37, concernente l'approvazione delle tabelle recanti le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto di dover bandire cinque concorsi circoscrizionali pubblici, per esami, nei limiti dei posti attualmente disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici del lavoro del Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Sardegna;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

Sono indetti nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione i seguenti concorsi circoscrizionali pubblici per esami:

1) concorso a sei posti di consigliere in prova per il Piemonte;

2) concorso a dieci posti di consigliere in prova per la Lombardia;

3) concorso a dieci posti di consigliere in prova per il Veneto;

4) concorso a otto posti di consigliere in prova per l'Emilia-Romagna;

5) concorso a sei posti di consigliere in prova per la Sardegna.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso per ciascuna regione è riservato agli impiegati dei ruoli delle carriere di concetto di questa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, con esclusione di altri titoli di studio, ancorché superiori o equipollenti;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai singoli concorsi, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X, via Flavia n. 6, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 500, secondo lo schema allegato (allegato 1) al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione ai concorsi, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

f) le eventuali condanne penali riportate e i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto diploma di laurea con l'indicazione dell'Università e della data in cui il diploma stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione regionale per la quale concorrono;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione delle graduatorie definitive, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici che verranno nominate con successivi decreti ministeriali, saranno composte ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) diritto amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto civile; *b*) diritto costituzionale; *c*) elementi di diritto e procedura penale; *d*) elementi di statistica; *e*) nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; *f*) economia politica.

Le prove scritte dei concorsi di cui al precedente articolo 1 avranno luogo, con inizio alle ore 8, nelle sedi e nei giorni appresso indicati:

a) *concorso per il Piemonte: nei giorni 2 e 3 luglio 1973, presso la scuola media statale «Ugo Foscolo», via Giuseppe Piazzi n. 57, Torino;*

b) *concorso per la Lombardia: nei giorni 5 e 6 luglio 1973, presso il CAPAC, Politecnico del commercio, viale Murillo n. 17, Milano;*

c) *concorso per il Veneto: nei giorni 10 e 11 luglio 1973, presso il Centro di emigrazione, via delle Coste n. 6, Verona;*

d) *concorso per l'Emilia e Romagna: nei giorni 13 e 14 luglio 1973, presso la scuola media statale «Irnerio», via Angelo Finelli n. 2, Bologna;*

e) *concorso per la Sardegna: nei giorni 18 e 19 luglio 1973, presso il CISAPI (Centro internazionale sardo addestramento professionale), raccordo strada statale n. 131, km. 5,400, Quadrifoglio (servizio autobus, partenza ore 7, da piazza Giovanni XXIII, Hotel ENALC).*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, *senza alcun preavviso*, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine di giorni quindici indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti ultimente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X, 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per la ammissione ai concorsi di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli ef-

fetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata una copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 500, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso:

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 500, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonché quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella circoscrizione regionale per la quale hanno concorso e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere. Gli stessi non potranno essere trasferiti né distaccati presso uffici aventi sede in circoscrizioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova in vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 190, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura mensile netta di L. 102.405, l'indennità integrativa speciale netta di L. 31.184, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 339

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso da redigere
su carta da bollo da L. 500 .

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . nato a . (provincia . .) il giorno . domiciliato in C.A.P. n. (provincia .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico per esami a . posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione per (1).

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perché . . . (2).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

c) non ha riportato condanne penali e non ha precedenti penali pendenti a proprio carico (4);

d) è in possesso del diploma di laurea in . conseguito presso . . . in data . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . (5);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . . dal . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . dal . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione nell'ambito della circoscrizione regionale del .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . .

. li . . . .

Firma

Visto per l'autenticità della firma . . (6).

---

(1) Indicare la regione relativa al concorso per il quale si concorre.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno dei requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(5) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare »; « è attualmente in servizio militare presso il . . . »; « non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . . . . »; ovvero, « perché riformato » o « rivedibile ».

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *il Ministro*: COPPO

(7563)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scultura nell'Accademia di belle arti di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1916, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1963, n. 114, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistente di ruolo presso le Accademie di belle arti e i licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scultura nell'Accademia di belle arti di Roma.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852 che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data medesima di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella della lettera *b*) purchè, nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra

1940-43 o della lotta di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età, è, elevato a 55 anni: pèr i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle colonie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4; 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla data del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e liceo artistico di Roma entro il termine di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione il visto da parte del capo dell'ufficio o dello Istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello stato, indicando la amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli predetti. I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine della presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fa fede della produzione in tempo utile delle domande e dei titoli al sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici ed atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Roma con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame.

Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e dei titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la commissione, con motivata relazione, proporrà a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, non più di tre candidati in ordine alfabetico che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, debbono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, ai sensi della legge, ed è esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 357, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non rechi di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire 500;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 500 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 500 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940/45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, sempreché i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 500, copia dello stato di servizio e il certificato medico.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1973
Registro n. 25, *foglio n.* 241.

PROGRAMMI DEGLI ESAMI

NORME GENERALI

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione sui principali movimenti artistici contemporanei.

SCULTURA

Il candidato dovrà dimostrare una sicura conoscenza delle varie tecniche della scultura, della formatura al ritocco della cera per la fusione in bronzo e dal modello in gesso al trasporto in marmo, dovrà inoltre, dar prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Nel colloquio potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nello insegnamento della Scultura nei vari corsi dell'Accademia.

(7361)

Diario della prova pratica di officina del concorso riservato, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

La prova pratica di officina del concorso riservato per titoli ed esami a cinque posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 70, foglio n. 5, avrà luogo il giorno 2 luglio 1973, con inizio alle ore 9,30, presso l'osservatorio astronomico di Padova, vicolo dell'Osservatorio n. 5, Padova.

(7564)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero della pubblica istruzione, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, ventidue posti di coadiutore, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente

e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di coadiutore, parametro 133, 2ª classe di stipendio l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 12 aprile 1973

Il Ministro: TANASSI

(7362)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Genova nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di assistente di stazione in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 21 del 15 novembre 1972 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 gennaio 1972, n. 248, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Genova nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecento posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1969, n. 26386.

(7395)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquantasette posti di segretario tecnico in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 21 del 15 novembre 1972 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10133, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquantasette posti di segretario tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1970, n. 10449.

(7396)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Venezia nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1972 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 maggio 1970, n. 15952, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Venezia nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1969, n. 10849.

(7397)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Milano nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecento posti di assistente di stazione in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 23 del 15 gennaio 1972 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 marzo 1972, n. 1848, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Milano nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecento posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1969, n. 26386.

(7398)

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Bando di concorso a trenta borse di studio a favore di diplomati di istituti tecnici per geometri e per periti industriali, da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, nella seduta del 23 marzo 1973, con la quale sono state istituite borse di studio, da usufruirsi presso la Cassa medesima a favore di diplomati di istituti tecnici per geometri e per periti industriali;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di trenta borse di studio a favore di diplomati di istituti tecnici per geometri e per periti industriali, da usufruirsi presso la Cassa per il Mezzogiorno.

Le borse sono così distribuite:

n. 20 borse di studio per diplomati geometri;
n. 10 borse di studio per diplomati periti industriali.

Art. 2.

Le borse non sono cumulabili con altre borse, nè con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

Non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

Art. 3.

Ciascuna borsa di studio ha la durata di dodici mesi ed un importo di L. 150.000 lorde mensili.

Tale importo è elevato a L. 200.000 lorde mensili per coloro che dovranno svolgere l'attività di studio applicata in provincia diversa da quella in cui sono residenti.

Le borse di studio possono essere eventualmente prorogate.

I borsisti saranno assicurati a cura della « Cassa » per gli infortuni sul lavoro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani nati in data non anteriore al 1° gennaio 1945, che abbiano conseguito i diploma di cui all'art. 1 con votazione non inferiore a 48/60 o proporzione equivalente.

Gli aspiranti, inoltre, devono aver ottemperato agli obblighi militari di leva o ne devono essere esentati.

Nel caso di aspiranti in possesso simultaneo dei diplomi di geometra e di perito industriale, non è consentito di partecipare alla assegnazione di borse per più di una disciplina.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e firmate dagli aspiranti, devono essere fatte pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata - alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale (00144 - Roma EUR - Piazza Kennedy, 20) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio postale all'atto della spedizione.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve indicare:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il concorso al quale intende partecipare;

c) la residenza;

d) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, indicando il numero di codice postale.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

e) di essere cittadino italiano;

f) di non aver riportato condanne penali;

g) se abbia o no usufruito o debba usufruire di altre borse di studio o di addestramento della « Cassa » e per quale durata;

h) di aver prestato il servizio militare di leva o di esserne stato esentato.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) titolo di studio (diploma o copia) di cui all'art. 1 da cui risulti la votazione riportata;

2) relazione sull'attività professionale svolta;

3) eventuali pubblicazioni, possibilmente in duplice copia e qualsiasi altro titolo di studio o di servizio che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di studio e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere in carta libera a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una commissione nominata dal presidente della « Cassa ».

Tale commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli indicati nell'art. 5. A tal fine ogni commissario disporrà di 10 punti per la valutazione del complesso dei titoli.

Il giudizio sui titoli sarà integrato dalla valutazione conseguente ad un colloquio sulle materie dei rispettivi corsi di studio.

Ogni commissario potrà attribuire non più di 5 punti per la valutazione del colloquio.

Nel suo giudizio la commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti operativi ma anche della preparazione professionale nel campo specifico.

Al colloquio, la cui data verrà indicata mediante comunicazione diretta, saranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati.

Gli ammessi al colloquio relativo ai geometri saranno in numero doppio di quello delle borse messe a concorso, mentre gli ammessi al colloquio per periti industriali saranno in numero uguale a quello delle borse messe a concorso aumentato della metà.

Ai convocati saranno rimborsate le spese di viaggio su mezzi ordinari.

Al termine dei suoi lavori la commissione, con motivata relazione, formerà la graduatoria di merito e designerà i vincitori.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

La « Cassa » provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso.

Art. 7.

Le borse sono conferite con provvedimento del presidente della « Cassa ».

Nel caso di rinuncia o decadenza del prescelto il presidente potrà procedere ad una successiva assegnazione, secondo la graduatoria di merito.

Ai classificati potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione al concorso con la indicazione della posizione in graduatoria.

Art. 8.

Nel perentorio termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, con la quale sarà data loro notizia del conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire alla « Cassa », a pena di decadenza, dichiarazione di accettazione senza riserve, della borsa medesima, alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa, di altre borse nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non percepiscono stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata gli assegnatari dovranno, inoltre, far pervenire alla « Cassa », a pena di decadenza, il certificato di nascita, il certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi da quella valida per la presentazione delle domande, il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di buona condotta e, se l'assegnatario è di sesso maschile, un documento militare dal quale risulti la posizione nei confronti degli obblighi di leva.

Art. 9.

La data di decorrenza delle singole borse e stabilita dalla « Cassa » all'atto dell'assegnazione.

I corsi di applicazione si svolgeranno, nei giorni non festivi, presso la sede centrale o le sedi decentrate della « Cassa ». E' obbligatoria la partecipazione anche a seminari a carattere formativo ed informativo, quando disposti.

Agli assegnatari che, per motivi connessi all'attività da svolgere, dovessero allontanarsi dalla sede attribuita sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, nonchè una diaria giornaliera di lorde L. 8.000 per i soli giorni di viaggio.

Gli assegnatari hanno l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, alla data indicata, l'attività per la quale la borsa è stata loro assegnata;

b) di continuarla regolarmente ed ininterrottamente per il periodo di durata della borsa;

c) di osservare le disposizioni impartite dalla « Cassa » in materia.

Ogni tre mesi gli assegnatari sono tenuti a fornire alla « Cassa » una relazione sull'attività svolta indicando, ove lo ritenessero necessario, indirizzi per le successive ulteriori fasi applicative.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività in programma, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, non dia prova di diligenza ed operosità, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del presidente della « Cassa », dall'ulteriore godimento della borsa.

Analogo provvedimento potrà essere adottato nel caso di assenza per malattia eccedente i trenta giorni consecutivi.

Art. 10.

Il pagamento delle borse sarà effettuato dalla « Cassa » agli assegnatari, in rate mensili di uguale importo, posticipate.

Art. 11.

Non si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nel precedente art. 8. Gli altri certificati e titoli saranno restituiti immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 4 maggio 1973

Il presidente: PESCATORE

Schema esemplificativo della domanda da compilare su carta semplice.

Alla Cassa per il Mezzogiorno - Servizio personale - Ufficio 2° - piazza Kennedy, 20 - 00144 ROMA

. l . . sottoscritt . . . (1) nato a . . il visto il bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 26 maggio 1973, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso medesimo per: (2) e precisamente per n. . borse di studio.

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di non aver riportato condanne penali;

c) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito in data . . presso l'istituto (3) . . . . di (4) . . . . con voto di . . . . .;

d) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione;

e) di non aver usufruito di altre borse di studio concesse dalla « Cassa » (in caso contrario indicare di quale si tratti);

f) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . . . .).

Il sottoscritto unisce alla presente domanda i titoli che risultano indicati nell'elenco che viene allegato alla domanda stessa.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Cassa per il Mezzogiorno non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: . .

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto del colloquio:

(luogo e data)

(firma) (5)

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome propri.

(2) Precisare se trattasi del concorso per geometri o per periti industriali.

(3) Indicare la denominazione.

(4) Indicare la località.

(5) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 5 del bando.

(7306)

REGIONE PIEMONTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 18 maggio 1971, n. 5168, modificato con decreti n. 4911 del 22 ottobre 1971, n. 4947 del 25 ottobre 1971, n. 5996 del 23 dicembre 1971 e n. 547 del 26 febbraio 1972, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 261/1973 in data 7 marzo 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Alessandria, sobborgo Valmadonna; Pontecurone; Acqui Terme, condotta *B*; Acqui Terme, condotta *C*; Rosignano Monferrato; Gabiano Monferrato; Mombello Monferrato-Solonghello (consorzio); Bergamasco-Carentino (consorzio); Castelnuovo Bormida hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono stati dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Leonarduzzi Della Chiave Mario: Alessandria, sobborgo Valmadonna;

2) Garavelli Giovanni: Pontecurone;

3) Grappiolo Celso: Acqui Terme (condotta *B*);

4) Boveri Michele: acqui Terme (condotta *C*);

5) Zanello Carlo: Rosignano Monferrato;

6) Mortara Giuseppe: Gabiano Monferrato;

7) Franchino Eusebio: Mombello Monferrato-Solonghello;

8) Barigazzi Giovanni: Bergamasco-Carentino;

9) Fiori Bernardino: Castelnuovo Bormida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 11 aprile 1973

p. il presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

(7399)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del mattatoio comunale di Ancona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1114 del 26 luglio 1972, con il quale si provvedeva a costituire la commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di direttore del mattatoio comunale di Ancona;

Visto il telegramma n. 300.VIII.II.3.0.1970 in data 5 aprile 1973, con il quale veniva comunicato che il prof. Luigino Bellani è impedito a prendere parte ai lavori della commissione e si designava in sua sostituzione il dott. Giuseppe Mazza, ispettore generale veterinario;

Ritenuto di dover provvedere alla variante della commissione suddetta;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mazza, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità, è nominato componente della commissione giudicatrice in premesse, in sostituzione del prof. Luigino Bellani.

Ancona, addì 6 aprile 1973

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(7401)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso bandito con decreto n. 535/59/1 del 7 aprile 1972, per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 1453/59/1 del 27 novembre 1972;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso citato in premessa:

1. Pisanu Salvatore	punti	79,172	su 120
2. Muresu Antonio Giuseppe	»	67,670	»
3. Sini Gavino	»	58,026	»
4. Uras Antonio Maria	»	57,510	»
5. Sanna Giovanni	»	57,186	»
6. Daga Nicolò	»	57,024	»
7. Massaiu Giovanni	»	56,814	»
8. Giorgino Salvatore	»	56,308	»
9. Grassi Stefano	»	56 —	»
10. Tarantini Sebbastiano	»	54,033	»
11. Sechi Antonio Luigi	»	53,348	»
12. Sanna Nicolò	»	52,182	»
13. Urru Giovanni Antonio	»	51,242	»
14. Carta Salvatore	»	51 —	»
15. Canu Giovanni	»	49,500	»
16. Schintu Giuseppe	»	49 —	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione autonoma della Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 13 aprile 1973

Il veterinario provinciale: MARCEDDU

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 478/59/1 del 13 aprile 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia, bandito con decreto n. 535/59/1 del 7 aprile 1972;

Vista la indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta dai candidati risultati idonei per i posti messi a concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento sui concorsi per posti di sanitari addetti al servizio dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai sottoelencati concorrenti, risultati idonei nel concorso in premessa, sono assegnate le condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Pisanu Salvatore: condotta veterinaria comunale di Macomer;

2) Muresu Antonio: condotta veterinaria consorziale di Meana Sardo-Atzara;

3) Sini Gavino: condotta veterinaria consorziale di Ulassai-Gairo-Osini;

4) Uras Antonio Maria: condotta veterinaria consorziale di Sadali-Esterzili-Seulo;

5) Sanna Giovanni: condotta veterinaria consorziale di Seui-Ussassai.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione autonoma della Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 13 aprile 1973

Il veterinario provinciale: MARCEDDU

(7400)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1973, n. **19.**

Contributi in conto pagamento interessi per mutui contratti o da contrarre dalle imprese artigiane per crediti a medio termine.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 3 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Negli esercizi dal 1973 al 1976, la Regione concede contributi di ammontare corrispondente alla quota parte di interessi, relativi ad un tasso del 4% in ragione d'anno, sui mutui — contratti o da contrarre — a favore di imprese artigiane e di gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme previste dalla legge, e che svolgono la loro attività nel territorio della regione stessa.

Art. 2.

I contributi saranno corrisposti, nei limiti della somma stanziata, per la realizzazione di una o più delle seguenti iniziative:

a) impianto, ampliamento ed ammodernamento di laboratori;

b) installazione di impianti singoli o collettivi per la depurazione dell'acqua, dell'aria e dell'ambiente;

c) elettrificazione industriale in aree destinate ad insediamenti artigiani;

d) costruzione di impianti ed acquisto di attrezzature destinati alla commercializzazione della produzione artigiana, in mercati nazionali ed esteri e agli acquisti collettivi di materie prime, semilavorate, di prodotti finiti e all'assunzione di lavori, da parte di imprese artigiane all'uopo associate;

e) costruzione di immobili e acquisto di attrezzature da destinare alla costituzione di centri per i servizi sociali, quali mense, luoghi di riunione, ambulatori, e ad ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro degli artigianati e dei loro dipendenti nelle aree di insediamento artigiano;

f) acquisto e ammodernamento di macchinari ed attrezzature.

La giunta, avvalendosi del concorso della competente commissione consiliare, determina per ciascun esercizio, entro il 31 gennaio, i criteri di priorità degli interventi per le iniziative di cui al precedente comma, sulla base degli indirizzi programmatici generali e delle particolari esigenze di sviluppo del settore artigianale.

Le domande di contributo per iniziative in corso di attuazione sono ammissibili solo per l'esercizio 1973, purchè siano presentate entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge e i lavori abbiano avuto inizio o le forniture siano state eseguite dopo il 31 dicembre 1972.

Art. 3.

Il contributo verrà accordato, nella misura prevista dall'articolo 1, per la somma riconosciuta dalla commissione tecnica regionale di cui all'art. 5 della presente legge.

Nell'ammissione al contributo la commissione dovrà tenere conto dei benefici che le imprese richiedenti abbiano eventualmente ottenuto ai sensi della legge regionale 22 novembre 1972, n. 12.

Il contributo non verrà concesso per la parte di spesa finanziata o in corso di finanziamento con crediti erogati da o per il tramite della cassa per il credito alle imprese artigiane o con altre forme di credito agevolato.

Il contributo nella misura dell'art. 1 è limitato ad un periodo massimo di anni 10.

Art. 4.

La domanda per ottenere il contributo, corredata da un progetto tecnico, da un piano finanziario dell'opera per la quale si chiede il contributo e da una relazione illustrativa, deve essere presentata al Presidente della Regione.

Le domande verranno trasmesse, a cura della Regione, alle commissioni provinciali per l'artigianato nel cui territorio hanno sede l'impresa o i gruppi di imprese associate, o alla commissione regionale per l'artigianato, nel caso di domande per iniziative promosse da imprese associate a livello interprovinciale o regionale.

Nella domanda dovranno elencarsi i contributi ed i finanziamenti comunque richiesti o ottenuti per la stessa iniziativa.

La commissione provinciale per l'artigianato o la commissione regionale per l'artigianato, entro e non oltre 30 giorni dalla data di trasmissione della domanda, debbono esprimere il proprio motivato parere.

Le domande, corredate dal parere della commissione provinciale per l'artigianato o della commissione regionale dell'artigianato, saranno sottoposte, a norma dell'art. 5 della presente legge, all'esame della commissione tecnica regionale, la quale emetterà il proprio motivato parere entro 90 giorni dal ricevimento della pratica.

La commissione può invitare il richiedente a fornire chiarimenti sul progetto e sui piani di finanziamento.

La commissione può chiedere modifiche o varianti al progetto tecnico e al piano finanziario.

Il parere della commissione indicherà anche la somma in capitale per la quale propone che l'iniziativa debba essere ammessa a contributo.

Art. 5.

La commissione tecnica regionale, di cui ai precedenti articoli, è nominata dal presidente della Regione ed è composta:

dall'assessore alle attività produttive dell'industria e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente;

da tre funzionari della Regione designati dalla giunta regionale, fra quelli che prestano la propria attività nel settore dell'artigianato, dell'industria e dell'urbanistica;

da tre rappresentanti della categoria designati dalla commissione regionale per l'artigianato, tenendo conto della pluralità delle associazioni sindacali;

da tre esperti indicati dal consiglio regionale, iscritti agli albi professionali e che esercitano l'attività nei settori di intervento di cui all'art. 2 della presente legge.

Nelle deliberazioni della commissione tecnica, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le spese per il funzionamento della Commissione tecnica regionale sono a carico della Regione.

Art. 6.

La giunta regionale, visto il parere della commissione provinciale per l'artigianato o della commissione regionale per l'artigianato e tenuto conto delle determinazioni e delle graduatorie stabilite dalla commissione tecnica regionale, delibera la concessione dei contributi indicando di volta in volta le modalità di erogazione degli stessi.

Gli affidamenti deliberati dalla giunta per mutui da contrarre decadono se il richiedente non ottenga il finanziamento da parte dell'istituto di credito entro il termine di 60 giorni dalla data in cui la deliberazione diviene esecutiva.

La delibera della giunta viene pubblicata per estratto sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo viene revocato con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.

La giunta verifica l'attuazione dell'iniziativa ammessa a contributo tramite i propri servizi tecnici.

Il contributo verrà versato, da parte della Regione, direttamente all'istituto di credito, il quale provvederà ad adeguare i piani di ammortamento tenendo conto dello stesso.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui, sono stabiliti per gli anni dal 1973 al 1976 i seguenti limiti di impegno:

L. 350.000.000 per l'esercizio 1973;
L. 150.000.000 per l'esercizio 1974;
L. 200.000.000 per l'esercizio 1975;
L. 200.000.000 per l'esercizio 1976.

Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione, relativi ai soprarichiamati esercizi, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti sono così determinate:

L. 350.000.000 per l'esercizio 1973;
L. 500.000.000 per l'esercizio 1974;
L. 700.000.000 per l'esercizio 1975;
L. 900.000.000 per l'esercizio 1976;
L. 900.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1982;
L. 550.000.000 per l'esercizio 1983;
L. 400.000.000 per l'esercizio 1984;
L. 200.000.000 per l'esercizio 1985.

Per l'esercizio 1973, alla iscrizione del limite di impegno di L. 350.000.000 si provvede mediante il prelievo di L. 250.000.000 dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio stesso; nonchè mediante la riduzione di L. 100.000.000 del fondo indiviso di cui al cap. 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio stesso.

Alle maggiori spese di L. 150.000.000 nell'esercizio 1974, di L. 200.000.000 nell'esercizio 1975, di L. 200.000.000 nell'esercizio 1976, rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti l'Amministrazione regionale fa fronte con l'incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ciascuno degli esercizi considerati rispetto a quello immediatamente precedente.

Art. 8.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 70120. — Contributi costanti decennali in conto ammortamento mutui a favore di imprese artigiane per il credito a medio termine (titolo II sezione 4 rubrica 10ª categoria 11ª) L. 350.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione L. 250.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 aprile 1973

FANTI

(5740)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.